



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Progetto</i> | Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia |
| <i>Procedimento</i> | Verifica di Assoggettabilità a VIA |
| <i>ID Fascicolo</i> | 5004 |
| <i>Proponente</i> | S.N.O. Service s.r.l. |
| <i>Elenco allegati</i> | Pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 59 del 15 febbraio 2021 e n. 54 del 12 ottobre 2020 |

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 04/03/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 05/03/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 05/03/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 del Decreto Legislativo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla società S.N.O. Service s.r.l. trasmessa con nota del 26 novembre 2019, acquisita agli atti con prot. 31370/DVA del

2 dicembre 2019, per il *“Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia”*;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 dicembre 2019 e che dell’avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

PRESO ATTO delle osservazioni, espresse ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle controdeduzioni alle osservazioni dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che le stesse sono state considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell’istruttoria, richiamate alle pag. 11-12 del parere n. 54 del 12 ottobre 2020 e pubblicate sul portale delle valutazioni ambientali;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla modifica di un progetto di cui al punto 11 dell’Allegato II, Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017: *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*;

PRESO ATTO che il progetto riguarda l’ampliamento di un’area banchinata esistente, al fine della realizzazione di un bacino per alaggio e varo di imbarcazioni con travel lift della portata pari a 160t e la realizzazione di un piazzale di manovra, al fine di poter movimentare imbarcazioni fino a 30 m a fronte dei 18 m consentiti attualmente per la disponibilità di una gru avente portata di soli 40 t. Il progetto prevede inoltre il riutilizzo delle terre prodotte dalle attività di escavazione degli specchi acquei antistanti il banchinamento esistente per la realizzazione del piazzale di manovra per il collegamento con il piazzale esistente. Il fronte mare impegnato dalle nuove opere ha uno sviluppo di 18 metri ed è posizionato nella sponda di Cala Saccaia nella quale, su circa 1500 metri di sviluppo, solo 100 metri circa risultano ancora privi di banchine;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, n. 54 del 12 ottobre 2020, costituito da n. 16 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere la Sottocommissione VIA si è espressa positivamente in merito alla non assoggettabilità a VIA del *“Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia”*, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali;

VISTA la Determina Direttoriale n. 413 del 16 novembre 2020 con la quale, sulla base del parere della Sottocommissione VIA n.54 del 12 ottobre 2020, è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con prescrizioni, del *“Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia”* presentato dalla società S.N.O. Service s.r.l.;

VISTA la nota prot. 34041 del 20 novembre 2020, acquisita con prot. 98107/MATTM del 26 novembre 2020, con la quale la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha presentato alcune osservazioni al suddetto Decreto Direttoriale n. 413 del 16 novembre 2020;

VISTA la nota 8045/MATTM del 27 gennaio 2021, con la quale la Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha trasmesso la suddetta nota alla Commissione Tecnica VIA/VAS chiedendo di valutare quanto rappresentato dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di confermare o meno il parere già emesso;

ACQUISITO il parere integrativo, n. 59 del 15 febbraio 2021, costituito da n. 5 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale la Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha confermato il parere n. 54 del 16 ottobre 2020, in riscontro alla richiesta di chiarimenti della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, formulata con nota prot. 8045/MATTM del 27 gennaio 2021;

CONSIDERATO che con i pareri n. 54 del 12 ottobre 2020 e n. 59 del 15 febbraio 2021 la Sottocommissione VIA ha accertato che il progetto in esame non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 a condizione che si ottemperi ad una serie condizioni ambientali;

VISTA la nota prot. Int. 22646/MATTM del 4 marzo 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il *“Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia”*, in sostituzione del precedente decreto direttoriale n. 413 del 16 novembre 2020;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del *“Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia”* presentato dalla società S.N.O. Service s.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto direttoriale n. 413 del 16 novembre 2020.

Art. 1

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 54 del 12 ottobre 2020.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

(Verifiche di Ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; il Ministero della cultura effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti e uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

(Disposizioni Finali)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società S.N.O. Service s.r.l., al Ministero della cultura, al comune di Olbia, ad ARPA Sardegna e alla Regione Sardegna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet di questa Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)